

## FLASH REPORT

# MINI-IRES

riduzione di nove punti per chi  
investe e assume

*l'*Approfondimento



STUDIO VALENTI ASSOCIATO  
PROFESSIONISTI D'IMPRESA  
COMMERCIALISTI – AVVOCATI – REVISORI LEGALI

## “MINI-IRES”, riduzione di nove punti per chi investe e assume

### Abstract

La Manovra prevede la riduzione dal 24 al 15% dell'aliquota IRES sugli utili che nel periodo d'imposta precedente sono stati reinvestiti in beni strumentali materiali nuovi di cui all'art. 102 del TUIR, oppure utilizzati per la copertura del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

### Presupposto soggettivo

L'agevolazione della Mini-Ires si applica a **società di capitali, società di persone o ditte individuali** (in questi ultimi due casi naturalmente sull'Irpef e non sull'Ires).

### Presupposto oggettivo

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il **reddito complessivo** netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico, **ridotta di nove punti percentuali**, per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma: a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 102 del citato testo unico; b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

### Agevolazione

L'aliquota IRES, oggetto di numerose modifiche negli scorsi anni e, da ultimo, ridotta dal 27,5% al 24% dalla Legge di Bilancio 2017, sarà ancora una volta interessata da novità a partire dal prossimo gennaio.

A partire dal 2019 è prevista la riduzione di nove punti dell'IRES ordinaria sugli utili reinvestiti nell'acquisto di beni strumentali e in nuove assunzioni.

L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società sarà ridotta di nove punti e passerà quindi dal 24% al 15%.

Al riguardo si precisa quanto segue:

- la misura decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (quindi, per i soggetti "solari", dal 1° gennaio 2019);
- la riduzione si applica agli utili conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili. Si considerano "riserve di utili non disponibili" le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 del Codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione;
- rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
- per "investimento" si intende la realizzazione in Italia di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi (anche in leasing), destinati a strutture situate nel Paese;
- sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di cui all'art. 164, comma 1, lettera b-bis), del TUIR;
- per ciascun periodo d'imposta l'ammontare degli investimenti dev'essere determinato sulla base degli ammortamenti dei beni strumentali materiali nuovi, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di immobili e veicoli;
- il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che sia destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate in Italia e si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018;

- la norma pone quale ulteriore condizione per poter usufruire dell'agevolazione il rispetto dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza di lavoratori;
- regole particolari valgono per i soggetti nel consolidato e in presenza di opzione per il regime di trasparenza fiscale.

**Attenzione:** L'agevolazione è riconosciuta già per le assunzioni effettuate dal 1° ottobre 2018.

Gli Enti non commerciali sono esclusi dall'agevolazione.